

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

52.

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRASCA

INDICE

| | PAG. | PAG. |
|--|------|---|
| Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | | |
| CALVETTI ed altri: Elevazione del limite di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia (437) | 627 | |
| PRESIDENTE | 627 | |
| D'ANIELLO | 628 | |
| FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> | 628 | |
| LA BELLA | 628 | |
| SISTO, <i>Relatore</i> | 627 | |
| Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | | |
| Senatori BARRA ed altri: Norme per le assistenti all'infanzia (<i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (2525) | 629 | |
| PRESIDENTE | 629 | |
| FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> | 630 | |
| SISTO, <i>Relatore</i> | 629 | |
| Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>): | | |
| Senatori DE VITO ed altri; MANCINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (<i>Testo unificato approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (4231) | 631 | |
| PRESIDENTE | 631 | |
| | | FERRI MARIO 632 |
| | | FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> 632 |
| | | ZAFFANELLA, <i>Relatore</i> 631, 632 |
| | | Votazione segreta: |
| | | PRESIDENTE 633 |

La seduta comincia alle 10,10.

ALLOCCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Calvetti ed altri: Elevazione del limite di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia (437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Calvetti ed altri: «Elevazione del limite di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia».

Nella seduta del 24 settembre 1975 è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

SISTO, *Relatore*. Questa proposta di legge, come pure la n. 2525 che discuteremo successivamente, entra nel nono mese di gestazione (il dibattito infatti cominciò 8-9 mesi fa, il 19 giugno 1975): speriamo almeno che il parto sia regolare.

La proposta di legge Calvetti ed altri tende ad eliminare le discrasie e le dissonanze tra quattro provvedimenti che riguardano le infermiere professionali e le ostetriche.

Riassumendo brevemente, la legge del 23 dicembre 1957, n. 1252, prescrive, per essere iscritte alla scuola di ostetricia il diploma di Stato di infermiera professionale; l'articolo 18 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, prescrive che per essere ammesse alla scuola di infermiera professionale non bisogna aver superato l'età di anni 35; la legge 31 gennaio 1953, n. 44, fissa il limite massimo di età per essere ammesse alla scuola di ostetricia in anni 30.

Nella proposta di legge, in discussione si indicava invece come limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, quello di anni 37, che di fatto viene elevato ad anni 40 dato che da quest'anno il diploma di infermiera professionale richiede tre anni di corso e non più due (si arriva così a 38 anni) più due anni di tolleranza dipendenti da eventuali malattie delle candidate (si arriva così a 40 anni).

C'è inoltre un'altra legge richiamata nel provvedimento in discussione (quella del 26 ottobre 1960, n. 1395) e che ha suscitato da parte dell'onorevole Zaffanella delle perplessità per il fatto che si riferisce solo ad alcune scuole per infermiere professionali. Egli voleva cioè rendersi conto del perché la legge si riferisce ad «alcune» scuole e non a tutte. Il limite di età per l'ammissione a queste scuole è di 28 anni ed esse sono istituite presso università; si tratta di scuole universitarie o scuole speciali proprio per preparare alla scuola di ostetricia, il cui limite di età è di 30 anni.

Se noi portassimo comunque il limite massimo di età a 40 anni, il problema non si porrebbe più; ecco perché si proponeva tale limite anche per la proposta di legge in discussione.

Il collega Morini aveva elaborato tutta una serie di emendamenti che in verità estendono molto il problema e che richiederebbero uno studio approfondito per il loro coordinamento, oltre a pareri ulteriori di altre Commissioni. Ci si è allora orientati a prendere in considerazione solo due degli articoli predisposti dal collega Morini, cioè l'articolo che concerne il limite minimo di età e l'articolo relativo invece al limite massimo di età per l'ammissione ai corsi per le professioni sanitarie ausi-

liarie. Il limite minimo di età viene abbassato a 16 anni ed il limite massimo viene tolto. In tal modo si supera il problema posto con la proposta di legge Calvetti ed altri. Se si sostituiscono in sostanza allo articolo unico della proposta di legge i due articoli citati proposti dal collega Morini, che diventerebbero gli articoli 1 e 2 del provvedimento, avremmo risolto il problema almeno in termini contingenti. Per queste considerazioni il collega Morini ha rinunciato a presentare gli altri suoi emendamenti.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è d'accordo.

LA BELLA. Noi del gruppo comunista siamo d'accordo con la proposta dell'onorevole Sisto.

D'ANIELLO. Sarebbe opportuno dal punto di vista tecnico tenere presente in questa sede le norme che saranno introdotte dalla prossima riforma della scuola secondaria superiore per un eventuale adattamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dello articolo unico.

Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, fissato in anni 30 dalla legge 31 gennaio 1953, n. 44, è elevato ad anni 37.

Il limite massimo di età per l'ammissione ad alcune scuole per infermiere professionali, fissato in anni 28 dalla legge 26 ottobre 1960, n. 1395, è elevato ad anni 35.

L'onorevole Morini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai corsi delle scuole per il personale tecnico per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia, nonché per il personale di assistenza diretta relativamente alle qualifiche di infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia è fissato in anni 16 compiuti

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1976

alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico in cui inizia il corso.

Lo pongo in votazione,

(È approvato).

L'onorevole Morini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2.

Sono soppressi tutti i limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti per l'ammissione alle scuole e corsi per tutte le professioni sanitarie ausiliarie e tutte le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore onorevole Sisto ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire il titolo con il seguente:

«Limiti di età per l'ammissione alle scuole e corsi per le professioni sanitarie ausiliarie».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Barra ed altri: Norme per le assistenti all'infanzia (Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato) (2525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Barra ed altri: «Norme per le assistenti all'infanzia», già approvata dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 novembre 1973.

Nella seduta del 24 settembre 1975 è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

SISTO, *Relatore*. Risparmio agli onorevoli colleghi il riassunto delle quattro sedute che si tennero su questa proposta di legge che ha, indubbiamente, una maggiore

rilevanza rispetto all'altra che abbiamo testè finito di discutere. E ciò per due motivi essenziali: in primo luogo perché si tratta di dare una qualifica professionale alle assistenti all'infanzia in modo da facilitarle nella ricerca di un lavoro che, d'altronde, gli ospedali e tutti gli enti interessati si sono dimostrati sensibili nell'accordare; in secondo luogo perché la proposta di legge presentava all'origine una certa ambiguità fra le mansioni delle vigilatrici dell'infanzia e quelle delle assistenti all'infanzia. Tutti i nodi sono stati risolti e hanno trovato soluzione nell'emendamento che io presentai il 23 luglio scorso. Senonché il 24 settembre, quando si era sulla soglia dell'approvazione, essendo d'accordo tutti i gruppi, vennero sollevate due richieste di abbinamento, una da parte dell'onorevole De Maria e l'altra — ora non ricordo esattamente da chi fu avanzata — con una proposta di legge Giomo. Queste richieste di abbinamento sono venute successivamente a cadere, dato che quelle proposte di legge non erano strettamente attinenti a questa materia, interessando principalmente il Ministero della pubblica istruzione. Inoltre va tenuto presente che c'è una certa confusione fra diploma di maturità professionale di assistente alle comunità infantili (che si consegue due anni dopo) e diploma di assistente all'infanzia; tale confusione determina appunto una ambiguità fra le due categorie. In conclusione penso che si debba continuare a prendere come base l'emendamento da me proposto il 23 luglio, con una leggera modifica, che mi accingo a leggere: «All'articolo 9 della legge 18 luglio 1940, n. 1098, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il possesso del diploma di Stato di assistente all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido ed ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia sana, nonché a posti di servizio di assistenza alle attività ludiche negli ospedali infantili, nelle cliniche o reparti pediatrici ospedalieri, con l'esclusione di ogni prestazione di carattere infermieristico"».

Il Governo lo condivide soprattutto per l'ultimo periodo. Comunque siccome questo nuovo testo varia rispetto al precedente, si è reso necessario, per analogia con gli articoli della legge che qui si vuole modificare, introdurre un altro articolo, del seguente tenore: «All'articolo 11 della legge 18 luglio 1940, n. 1098, dopo il primo comma aggiungere il seguente: "La qualifica

di assistente per l'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate degli istituti professionali statali (qualifica assistente per l'infanzia) " ».

Si rende inoltre opportuno un aggiornamento — direi formale e sostanziale insieme — dell'articolo 8 della legge n. 1098 del 1940 in cui si parla delle vigilatrici dell'infanzia che devono compiere un corso biennale, teorico e pratico, con relativo tirocinio. Tutti sanno che dall'anno in corso è entrato in vigore un accordo europeo — attraverso la legge 25 novembre 1973 — che proroga a tre anni il corso teorico pratico per le infermiere professionali. Orbene, nel nostro paese, per prassi legislativa le vigilatrici dell'infanzia sono interamente equiparate — anche per una sentenza del Consiglio di Stato del 1973 — alle infermiere professionali, per cui si rende opportuno parificare le due qualifiche portando a tre anni anche il corso per le vigilatrici dell'infanzia. Si tratta, fra l'altro, di una soluzione che a Genova è stata già attuata.

Pertanto l'articolo 8 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, verrebbe così sostituito: « Nelle scuole professionali per vigilatrici dell'infanzia le allieve compiono un corso triennale teorico pratico con relativo tirocinio.

Presso le predette scuole può essere istituito un quarto anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.

Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del quarto corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.

Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, possono essere ammesse al terzo corso delle scuole predette. Ugualmente le vigilatrici d'infanzia diplomate ai sensi del primo comma possono accedere al terzo anno del corso per infermiera professionale ».

Con quest'ultima frase si è voluto riparare ad un errore, in quanto in precedenza il legislatore aveva dimenticato di garantire questa reciprocità, a vantaggio delle vigilatrici d'infanzia.

Concludo dicendo che l'ufficio legislativo del Ministero della sanità condivide questi emendamenti che mi auguro possano essere

accolti favorevolmente anche da questa Commissione.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Nel primo comma dell'articolo 9 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, sulla « Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice », dopo le parole: « Il possesso del diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia » sono aggiunte le altre: « o di assistente all'infanzia ».

Il relatore onorevole Sisto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

L'articolo 8 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, è così sostituito:

« Nelle scuole professionali per vigilatrici dell'infanzia le allieve compiono un corso triennale teorico pratico con relativo tirocinio.

Presso le predette scuole può essere istituito un quarto anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.

Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del quarto corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.

Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono essere ammesse al terzo corso delle scuole predette. Ugualmente le vigilatrici d'infanzia diplomate ai sensi del primo comma possono accedere al terzo anno del corso per infermiera professionali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1976

Il relatore onorevole Sisto ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2.

All'articolo 9 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il possesso del diploma di Stato di assistente all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido ed ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia sana, nonché a posti di servizio di assistenza alle attività ludiche negli ospedali infantili, nelle cliniche o reparti pediatrici ospedalieri, con l'esclusione di ogni prestazione di carattere infermieristico ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Il relatore onorevole Sisto ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3.

All'articolo 11 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, aggiungere il seguente comma:

« La qualifica di assistente per l'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate degli istituti professionali statali (qualifica assistente per l'infanzia) ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Il relatore onorevole Sisto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il titolo con il seguente: « Modifiche alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, recante: " Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice " ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge dei senatori De Vito ed altri; Mancini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (Testo unificato approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (4231).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori De Vito, De Marzi, Farabegoli, Tambroni e Deriu; Mancini, Merzario e Garoli: « Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria », già approvata, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 dicembre 1975.

L'onorevole Zaffanella ha facoltà di svolgere la relazione.

ZAFFANELLA, *Relatore*. Il provvedimento in discussione ci perviene da un voto del Senato (Commissione Sanità in sede deliberante) e rappresenta il testo unificato di due proposte di legge: la n. 2331 di iniziativa dei senatori De Vito ed altri e la n. 2367 di iniziativa dei senatori Mancini ed altri, riguardanti l'interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri e quindi per il finanziamento della spesa ospedaliera mediante l'istituzione di un fondo nazionale; provvedimento che, come si ricorda, doveva dare l'avvio alla riforma sanitaria.

Il citato articolo 14 prevede che le casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti devono versare

al fondo nazionale ospedaliero una quota pari al 51 per cento delle rispettive entrate, restando il rimanente 49 per cento disponibile per le altre attività assistenziali.

Il legislatore ovviamente intendeva riferirsi alle entrate derivanti dalle quote degli assistiti e da quelle provenienti dallo Stato.

Introducendo tali casse anche contributi volontari per il finanziamento delle federazioni nazionali di categoria e anche entrate di carattere patrimoniale necessarie per la copertura di spese per l'erogazione delle forme di assistenza obbligatoria di malattia ancora gestite dalle casse stesse, compresa la inerente quota delle spese generali, i competenti uffici ministeriali hanno interpretato in senso ampio il dispositivo di legge ritenendo che la quota del 51 per cento dovesse essere riferita a tutte le entrate e, quindi, anche a quelle poc'anzi indicate, che certamente il legislatore non riteneva dovessero venire in discussione.

La controversia ha comportato difficoltà per la gestione del fondo nazionale ed ha provocato dispersione di energie e di mezzi finanziari essendo stato, in alcuni casi, il dissenso portato innanzi ad organi giurisdizionali.

Si tratta perciò di dirimere la controversia dando una giusta interpretazione al detto articolo 14, precisando cioè (in relazione all'intesa raggiunta in sede di conversione del decreto-legge n. 264) che il prelievo del 51 per cento si riferisce alle sole entrate degli iscritti ed a quelle dello Stato.

In questo senso è steso il primo comma dell'articolo unico della proposta di legge in discussione, mentre il secondo comma precisa di conseguenza la procedura ed il calcolo tecnico-contabile che ciascuna cassa dovrà adottare per versare l'importo da dare al fondo nazionale di assistenza ospedaliera.

Data l'urgenza del provvedimento al fine di mettere gli organismi interessati nelle condizioni di svolgere la loro attività secondo sicure direttive, il relatore invita la Commissione ad approvare la proposta di legge nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FERRI MARIO. Faccio rilevare che vi sono alcuni istituti assistenziali e previden-

ziali che non corrispondono i loro contributi al fondo nazionale; ad esempio il FASDAI per i dirigenti di azienda si rifiuta di corrispondere al fondo nazionale l'1,5 per cento previsto dalla legge, sostenendo di essere un istituto a carattere privato.

In sede di elaborazione delle modifiche da apportare alla legge n. 386 dovremo tenere presente anche questo aspetto del problema, in modo che in futuro nessun istituto che pratici assistenza ospedaliera possa sottrarsi agli obblighi di legge.

Invito perciò il rappresentante del Governo a fare una ricognizione in questo campo, in quanto occorre evitare al più presto che decine di miliardi vengano sottratte al fondo ospedaliero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ZAFFANELLA, Relatore. Poiché non sono ancora pervenuti i pareri della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio, non potremo approvare oggi la proposta di legge in discussione, se non in via di massima. Ribadisco però l'urgenza del provvedimento, sollecitando la tempestiva espressione dei predetti pareri da parte delle Commissioni competenti.

FOSCHI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Mario Ferri. Non sono in grado di dare ulteriori spiegazioni, anche perché si tratta di una materia che rientra nella competenza propria del Ministero del tesoro; mi impegno, comunque, a seguire il problema e a raccogliere tutti gli elementi necessari, nonché a sostenere questa esigenza di chiarezza e di obbligo, per tutti gli enti, di ottemperare alla legge n. 386 del 1974.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dello articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, per quanto concerne il contributo dovuto dalle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali

e per i coltivatori diretti, deve essere interpretato nel senso che le entrate e le contribuzioni cui si riferisce il prelievo del 51 per cento sono quelle a carico degli assistiti, quelle provenienti dallo Stato, al netto delle quote di finanziamento delle federazioni nazionali, ed ogni altra entrata, comprese quelle patrimoniali, necessarie per la copertura della spesa di erogazione delle forme di assistenza obbligatoria di malattia ancora gestite dalle casse stesse, compresa la inerente quota delle spese generali.

Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, ciascuna cassa determinerà il proprio fabbisogno del 1975, per la erogazione delle sole forme di assistenza obbligatoria da essa ancora gestite e per la corrispondente quota delle spese generali, e delibererà i contributi occorrenti alla copertura, secondo le norme vigenti, previo aumento del loro ammontare complessivo del 51 per cento, da versare al fondo nazionale assistenza ospedaliera. Il gettito così calcolato per il 1975 costituisce importo consolidato con riferimento alle singole casse mutue per gli anni successivi, salvo l'incremento previsto nell'ultimo capoverso del n. 1 del comma secondo dello stesso articolo 14.

Poiché non sono pervenuti i pareri della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Calvetti ed altri: « Elevazione del limite di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia », con il nuovo titolo: « Limiti di età per l'ammissione alle scuole e corsi per le professioni sanitarie ausiliarie » (437):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatori Barra ed altri: « Norme per le assistenti all'infanzia » (*Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato*), con il nuovo titolo: « Modifiche alla legge 19 luglio 1940, numero 1098, recante: " Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice " » (2525):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno partecipato alla votazione:

Abbiati Dolores, Allocca, Andreoni, Astolfi Maruzza, Baldi, Barba, Berlinguer Giovanni, Boffardi Ines, Casapieri Quagliotti Carmen, Cattaneo Petrini Giannina, Chiovini Cecilia, Cortese, Corvatta, D'Aniello, Del Duca, De Maria, Ferri Mario, Gasco, Gaspari, La Bella, Menichino, Morini, Rampa, Sgarlata, Sisto, Venturoli e Zaffanella.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO